



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DIAVELLINO

Scritta 2159/2011
R.G. 2957/2011
Cron. 10571/2011
Rep. 2

EMANATE DA GIUSTIZIAZIONE E MINISTRO
ART. 46 E 39 L. 21-11-1991, N. 374
(ART. 109 GIUDICE DI PACE)

dott. Paolino Minieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2957 RG del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2011

avente ad oggetto :inadempimento

tra

[redacted] nato il [redacted] e residente in [redacted] rappresentato
e difeso dall'avv. ~~Fabiola De Stefano~~ giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Altavilla Iropina alla via Montevergine,39 ;

attore

contro

Granbazaar s r l, in persona del suo legale rappresentante p .t con sede in Roma alla via delle Ve-
stali,15;

convenuta

Conclusioni : l' attore si riporta agli atti ed ai verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] conveniva in giudizio davanti al
Giudice di Pace di Avellino la Granbazaar s r l al fine ottenere la restituzione di € 229,26 oltre
gli interessi legali e le spese di lite a seguito dell'inadempimento registratosi nell'acquisto ope-
rato sul suo sito on line di una fotocamera.

L'attore asseriva di avere in data 11/8/2010 ordinato sul sito della Granbazaar sri una fotoca-
mera Canon pagandola con carta di credito per un importo di € 229,26 con consegna da ef-
fettuarsì entro dieci giorni. In seguito, la consegna veniva dalla convenuta differita via e mail
al 3 settembre e quindi ancora al 15/9/2010 allorchè costei gli comunicava l'impossibilità



IL GIUDICE
DOTT. PAOLINO MINIERI

di effettuare la consegna.

Inoltre l'attore deduceva di aver rappresentato in data 17/9/2010 la volontà di recedere il contratto con richiesta di restituzione dell'importo pagato per l'acquisto con carta di credito senza ottenere alcun concreto riscontro fattuale. Inoltre l'attore asseriva come alcuno esito sortiva la diffida inviata successivamente dal suo procuratore con raccomandata a r del 25/1/2011 .

All'udienza del 4/5/2011 la convenuta non si costituiva in giudizio e l'attore riportandosi alla domanda ed alla documentazione prodotta, chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 6/6/2011 il G d p la assegnava in decisione.

MOTIVAZIONE

Il G d p, dichiara preliminarmente la contumacia della Granbazar srl che nonostante ricevesse regolare notifica della domanda non si costituiva in giudizio.

L'attore ha depositato: ordine di acquisto, e mail inviate, recesso, raccomandata diffida.

All'esito dell'istruttoria, il G d p dichiara sussistere l'inadempimento contrattuale della convenuta emergente dall'ordine di acquisto n. 48065 del 11/8/2010 effettuato dall'attore [redacted] dalla documentazione acquisita .

Dalla documentazione depositata, è emerso che l'attore in data 11/8/2010 acquistava sul sito online della Granbazaar srl una fotocamera Canon provvedendo a corrispondere l'importo di € 229,26 e che assicurata la consegna in dieci giorni dopo alcune richieste di proroga nella consegna comunicava di non essere in grado di effettuarla . .

Pertanto la richiesta di risoluzione del contratto e di restituzione dell'importo formulata in data 17/9/2010 dall'attore era la logica conclusione della compravendita e conseguentemente a seguito dell'inadempimento contrattuale della Granbazaar s r l, costei è tenuta a corrispondere l'importo incassato per la vendita.

Pertanto il G d p accoglie la domanda di [redacted] e condanna la Granbazaar

srl al pagamento di € 229,26 oltre agli interessi legali che in presenza di una vendita on line si determinano con decorrenza dal 11/8/2010 data dell'acquisto, in quanto, in presenza di una vendita per corrispondenza il venditore era tenuto per correttezza commerciale ad essere in possesso del bene oggetto della compravendita.

Le spese di lite, in considerazione del comportamento antigiuridico tenuto sia prima del giudizio dalla convenuta per aver ottemperato alla richiesta di restituzione dell'importo corrisposto che nel corso del processo non costituendosi e non manifestando alcun interesse per la vicenda processuale, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P Q M

Il Giudice di Pace di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede.

condanna la Granbazaar srl, in persona del suo legale rappresentante p. t. a corrispondere a F [redacted] l'importo di € 229,26 oltre gli interessi legali con decorrenza dal 17/9/2010;

condanna, altresì, la Granbazaar s r l, in persona del suo legale rappresentante al pagamento di € 50,00 per spese, € 250,00 per diritti ed € 300,00 per onorario, oltre Iva e C a p come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Così deciso in Avellino, 6/6/2011

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piero Spina

Il Giudice di Pace

dott. Paolino Minieri
Dott. Paolino MINIERI

Depositato in Cancelleria
26 AGO 2011

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piero Spina